

DEVASTANTI ESPEDIENTI USATI DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER IMPORRE CONTRIBUTI ECONOMICI ILLEGITTIMI E PER NEGARE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE

Fra le purtroppo numerose iniziative assunte dalle istituzioni (Ministeri, Regioni, Asl, Aziende sanitarie ospedaliere, Comuni singoli e associati) per imporre contributi economici non ammessi dalle leggi vigenti, molto eloquenti e devastanti sono quelle assunte dal Comune di Cinisello Balsamo.

ATTO N. 1 – Con delibera n. 38 del 15 aprile 2009 il Consiglio comunale ha stabilito che *«in via generale è prevista la partecipazione dell'utente/famiglia al costo degli interventi e servizi attivati a suo favore»* e precisato che la capacità economica *«consiste sia di quanto l'utente/suo nucleo familiare dispone in via diretta, sia di quanto può legittimamente disporre in via indiretta avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla normativa (per esempio, diritto agli alimenti da parte degli obbligati per legge, ecc.) non essendo possibile per l'Amministrazione comunale farsi carico di interventi necessari a seguito delle scelte di un cittadino di non attivarsi nei confronti dei propri congiunti, tenuti per legge (articolo 2 della Costituzione, articolo 433 e seguenti del Codice civile, articolo 8 della legge regionale n. 3, 2008, ecc.)»*.

Da notare che l'articolo 2 della Costituzione precisa che *«la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»* senza contenere alcun riferimento ad interventi di competenza dei congiunti delle persone in difficoltà.

Si consideri altresì che il primo comma dell'articolo 38 della Costituzione precisa che *«ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»* anche in questo caso senza stabilire alcun obbligo a carico dei familiari (1).

(1) Nell'ordinanza n. 207 del 25 giugno 2013 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Tione, trasmessa alla

Assolutamente fuorviante il riferimento alle norme sugli alimenti non solo per il fatto che la loro richiesta può essere avanzata esclusivamente dalla persona priva dei mezzi necessari per vivere (e non per fornire le risorse occorrenti per le prestazioni socio-assistenziali o socio-sanitarie) (2), ma addirittura perché vietato dalla legge (3).

Corte costituzionale, in merito alla rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13/2007 in cui è prevista l'imposizione di contributi economici a congiunti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, viene rilevato che la Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità individua come principio fondamentale *«il rispetto della dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone con disabilità»*. Nell'ordinanza viene altresì sottolineato che *«la disciplina internazionale impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici (così Consiglio di Stato, sezione III, 23 agosto 2012, n. 4594)»*. Pertanto viene precisato che *«alla luce di tali principi, non appare conforme alla Convenzione una normativa interna che imponga di prendere in considerazione la situazione economica dei familiari del soggetto portatore di handicap, giacché una normativa siffatta comporterebbe l'esonero – per lo Stato – di garantire l'indipendenza anche economica di tali soggetti, costringendoli ad essere privi di autonomia, essendo costoro obbligati a rivolgersi a detti familiari, costringendoli, in caso di rifiuto di questi ultimi, ad intraprendere iniziative giudiziarie nei loro confronti e lasciandoli nel frattempo privi di ogni tutela. Si comprende allora come la Convenzione, proponendosi di garantire la dignità intrinseca, l'autonomia e l'indipendenza individuale del disabile, si prefigga proprio lo scopo di evitare che egli sia costretto ad attendersi da altre persone quanto è necessario per la sua esistenza dignitosa. Non è un caso che la Convenzione affermi il principio generale dell'autonomia individuale e dell'indipendenza individuale della persona disabile, principio riaffermato sia dall'articolo 9 in tema di accessibilità, ove è ribadito l'obiettivo di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente, sia dall'articolo 19, dedicato alla vita indipendente del disabile. La ripetizione dell'espressione "individuale", non è casuale. Significa che la persona disabile deve essere tutelata nella sua individualità, vale a dire a prescindere da ogni altro eventuale rapporto che egli possa avere con i terzi»*.

(2) Due sono le norme violate dal Consiglio comunale di Cinisello Balsamo. Infatti, mentre l'articolo 438 del Codice civile stabilisce che *«gli alimenti possono essere chiesti SOLO da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento»*, l'articolo 441 precisa che *«se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria*

ATTO N. 2 – A seguito del ricorso presentato dalla Signora C.L. «*figlia di una persona inserita in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale)*» e quindi tenuta a «*sopportare l'onere economico di tale collocazione*», nonché dall'Associazione senza limiti onlus, dell'Associazione spazio autismo e dall'Associazione Gruppo accoglienza disabili, con sentenza n. 1487/2010 del 21 gennaio 2010, depositata in Segreteria il 14 maggio 2010, la Sezione terza del Tar della Lombardia ha annullato le disposizioni del succitato regolamento del Consiglio comunale di Cinisello Balsamo n. 38 del 15 aprile 2009 riguardanti:

a) la non distinzione della «*posizione dei disabili gravi e degli anziani non autosufficienti da quelle degli altri utenti, prevedendo l'articolo 13 che la capacità economica va riferita al nucleo familiare complessivo*» e non al singolo utente;

b) il riferimento all'assegno di accompagnamento per quanto concerne il trasporto dei soggetti con disabilità al centro diurno e viceversa, in quanto detta erogazione «*proprio per la sua natura indennitaria, per la funzione che è diretta a svolgere, per il modesto importo in cui si sostanzia e per la sua qualificazione come reddito esente ai fini fiscali, non si presta ad essere utilizzata ragionevolmente come indice di capacità economica, atteso che in concreto non si risolve in un incremento di ricchezza per il beneficiario, ma si limita a sopperire parzialmente agli oneri cui un soggetto è sottoposto a causa delle precarie condizioni psicofisiche in cui versa ed, in particolare, alle spese che inevitabilmente incontra a causa di siffatte condizioni*».

secondo le circostanze». Dunque non solo il Comune ha imposto per molti anni illegittimamente agli assistiti di richiedere gli alimenti ai loro congiunti ma – pur non disponendo di alcun potere legislativo o giudiziario – ha anche stabilito gli importi da versare.

(3) Il 6° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000 sancisce quanto segue: «*Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del Codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata*». Cfr. Francesco Santanera, «Contributi economici illegittimamente imposti ai congiunti degli assistiti: le esperienze di una organizzazione di tutela delle persone non autosufficienti», *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 4, 2011.

ATTO N. 3 – Il Comune di Cinisello Balsamo non accetta il verdetto del Tar e presenta ricorso al Consiglio di Stato che lo respinge con la sentenza n. 1607/2011 del 15 febbraio 2011, depositata in Segreteria il 16 marzo 2011 confermando la sopra citata decisione del Tar della Lombardia.

ATTO N. 4 – Preso atto della succitata sentenza, il Commissario straordinario del Comune di Cinisello Balsamo, con delibera n. 8 del 14 marzo 2013, modifica il più volte richiamato regolamento n. 38 del 15 aprile 2009 secondo le indicazioni del Consiglio di Stato. Inoltre decide di procedere al riesame delle domande presentate all'Amministrazione comunale dal 16 aprile 2009 al 31 dicembre 2012 «*per il riconoscimento di un intervento economico comunale in favore di utenti non autosufficienti per servizi residenziali o domiciliari a carattere socio-sanitario a suo tempo rigettate (...) accogliendo, sussistendone le condizioni, le domande di integrazione economica*». Inoltre stabilisce di ricalcolare le tariffe riguardanti la mensa del centro diurno e il trasporto delle persone con disabilità.

Per provvedere ai rimborsi di cui sopra, nella delibera è previsto «*uno stanziamento sul bilancio triennale di euro 250mila annui per consentire la copertura totale delle richieste economiche*» (cfr. *Il Giorno* del 10 aprile 2010).

ATTO N. 5 – Nonostante che nelle sopra citate sentenze del Tar della Lombardia e del Consiglio di Stato sia stato stabilito con estrema chiarezza che non possono essere richiesti contributi economici ai congiunti delle persone che ricevono prestazioni socio-sanitarie qualora si tratti di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di soggetti con handicap in situazione di gravità, con deliberazione commissariale dell'8 aprile 2013 n. 49 sono stati definiti criteri «*per la definizione delle priorità di accesso*» ai contributi relativi ai ricoveri e alla frequenza dei centri diurni.

Da notare che con la succitata delibera dell'8 aprile 2013 vengono di fatto disattese le pronunce del Tar e del Consiglio di Stato in quanto le prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali rientrano fra gli interventi obbligatori previsti dai Lea, Livelli

essenziali di assistenza, tutelati non solo dalla legge 289/2002 ma anche dall'articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera m).

Come è stato anche sancito dai provvedimenti del Tar del Piemonte, ordinanza n. 381/2012 (centri diurni per i soggetti con grave disabilità intellettiva), ordinanze n. 609/2012 e 141/2013 (prestazioni domiciliari e residenziali riguardanti gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile) e sentenza 326/2013 (interventi domiciliari rivolti ai disabili con limitata o nulla autonomia) le relative liste di attesa sono illegittime (4).

Dunque introducendo le sopra indicate illegittime liste di attesa, il Comune di Cinisello Balsamo non solo viola le sentenze riguardanti i contributi imposti illegittimamente ai congiunti delle persone colpite da patologie e/o da handicap invalidanti, ma nega addirittura il loro

(4) Poiché le disposizioni di legge relative ai soggetti con handicap intellettivo grave, agli anziani malati cronici non autosufficienti e alle persone con demenza senile sono identiche, ne consegue che sono illegittime anche tutte le altre liste di attesa per l'accesso dei nostri concittadini non autosufficienti alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

pieno e immediato diritto alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali riconosciuto dalle leggi vigenti.

Inoltre occorre tener presente che, utilizzando le illegali liste di attesa, il Comune di Cinisello Balsamo obbliga i congiunti a provvedere a totali loro spese alle indifferibili esigenze dei loro familiari non autosufficienti sprovvisti delle risorse necessarie, ad esempio, per il pagamento della quota alberghiera di ricovero presso le Rsa.

Difatti nell'allegato A della delibera in oggetto, per le prestazioni residenziali e domiciliari riguardanti gli anziani non autosufficienti e le persone con disabilità grave, viene stabilito che «per le nuove richieste di attivazione si definisce una graduatoria per l'accesso prioritario all'intervento comunale, mediante composizione di una Commissione tecnica che valuti le situazioni rispetto alle quali il contributo comunale non è attivo e assegni un punteggio ai fini della creazione di graduatorie, distinte per tipologia di rete (soli, persone con rete fragile, altri)».

INIZIATIVE FORMATIVE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA DI TRENTO

- ◆ **37ª Settimana estiva nazionale per famiglie di bambini e ragazzi con problemi di vista**
Trento, Villa S. Ignazio, dal 29 giugno al 6 luglio 2014
- ◆ **23ª Giornate nazionali per persone con problemi di udito**
Trento, Villa S. Ignazio, dal 10 al 13 luglio 2014
- ◆ **6° Weekend per genitori con figli con sindrome di Down**
su "L'educazione affettiva e sessuale", Trento, Villa S. Ignazio, dal 26 al 28 settembre 2014
- ◆ **14ª Settimana estiva nazionale per famiglie di bambini con sindrome di Down**
Vicoforte (Cuneo), Casa Regina Montis Regalis, dal 27 luglio al 3 agosto 2014
- ◆ **20ª Settimana estiva nazionale per famiglie di bambini con sindrome di Down**
Bibione (Venezia), Cif, Villaggio Marino Pio XII, dal 31 agosto al 7 settembre 2014
- ◆ **3ª Settimana estiva in Sicilia per famiglie di bambini con sindrome di Down**
Letojanni (Messina), Casa per ferie "S. Giuseppe", dal 28 giugno al 5 luglio 2014

Segnaliamo altresì che il Centro di Trento ha istituito corsi gratuiti per corrispondenza rivolti ai genitori di bambini audilesi, videolesi, sordo ciechi e con la sindrome di Down.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

Servizio di Consulenza Pedagogica Onlus - Via Druso 7 - 38122 Trento
Tel. 0461.82.86.93, e-mail: calagati@tin.it